

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1903

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **NUMEROSO** e **DE MICHELE**

Annunziata il 15 marzo 1951

Integrazione del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, circa il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 27, mentre si provvede all'istituzione di diciassette nuove provincie, venne improvvisamente soppressa l'antica provincia di Caserta, i cui comuni vennero assegnati in parte alle provincie di Napoli e di Benevento, in parte alla nuova provincia di Frosinone.

In conseguenza di tale soppressione il comune di Caserta, che quale capoluogo di provincia era obbligato alla amministrazione diretta delle scuole elementari, rinunziò, con deliberazione podestarile 7 novembre 1928, all'autonomia scolastica e con regio decreto 7 luglio 1931, n. 1364, prendendosi atto della rinunzia di quell'ex capoluogo di provincia, venne disposto, con decorrenza 1° luglio 1931, il passaggio delle scuole elementari di detto comune al Consiglio scolastico regionale della Campania.

Intanto alla distanza di poco più di un mese, il testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (articoli 2 e 331), dispose l'avocazione allo Stato di tutte le scuole elementari ancora gestite dai comuni e con successivo regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, nell'approvarsi un nuovo ruolo organico del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari (in sostituzione di quello approvato con regio decreto 2 giugno 1932, n. 690) furono emanate le norme di inquadramento in detto ruolo del personale direttivo dei comuni, a cui, per

effetto dell'articolo 331 del citato testo unico sulla finanza locale, era stata tolta l'autonomia scolastica.

Con altro regio decreto-legge 12 luglio 1934 n. 1352, vennero in parte modificate le norme di inquadramento approvate con regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, disponendosi l'ammissione nel grado di ispettore dei direttori didattici alle dipendenze dei comuni, che erano tenuti ad avere, oltre il posto di direttore didattico comunale, uno o più posti di direttore sezionale ai sensi dell'articolo 20 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

In conseguenza di tali disposizioni è derivata una evidente disparità di trattamento tra il personale direttivo delle scuole elementari passate allo Stato per effetto della norma contenuta nell'articolo 331 del testo unico della finanza locale del 14 settembre 1931 e quello passato allo Stato, anche solo qualche mese prima di detto testo unico, per effetto della rinunzia all'autonomia scolastica deliberata dal comune di Caserta, in conseguenza della soppressione della provincia.

Infatti se non vi fosse stata la soppressione della provincia e la conseguente rinunzia del comune di Caserta all'autonomia scolastica, il direttore didattico di quelle scuole elementari sarebbe stato inquadrato nel ruolo degli ispettori, come gli altri dirigenti scolastici dei comuni capoluoghi di provincia, in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto 1° luglio 1934, n. 1352, mentre ora è

rimasto inquadrato nel ruolo dei direttori didattici.

Come si vede, il caso del personale direttivo delle scuole elementari del comune di Caserta è, sotto questo profilo, caratteristico e meritevole di particolare considerazione, in quanto se non vi fosse stata l'improvvisa ed ingiustificata soppressione della provincia, il comune capoluogo non avrebbe rinunciato all'autonomia scolastica, alla quale, d'altra parte, non poteva rinunciare, essendo obbligatoria allora per i comuni capoluoghi la gestione diretta delle scuole elementari.

In conseguenza se la provincia di Caserta non avesse subito dal fascismo l'immeritata offesa della soppressione, le scuole elementari di detto comune sarebbero passate allo Stato per effetto della norma generale contenuta nell'articolo 331 del testo unico delle leggi sulla finanza del 1931 ed il personale direttivo sarebbe stato inquadrato come quello di tutti i comuni capoluoghi di provincia.

La presente proposta di legge tende appunto a rimediare all'evidente danno, soprattutto morale, derivato, per le ragioni predette, al personale direttivo delle scuole elementari di detto comune.

E come con regio decreto 11 giugno 1945, n. 373, è stata ricostruita la provincia di Caserta, riconoscendosi il torto fatto dal fascismo, così sembra doveroso ed equo provvedere nei riguardi del personale direttivo scolastico di quel comune, evidentemente danneggiato dalle conseguenze della soppressione della provincia.

In sostanza, onorevoli colleghi, l'articolo unico della proposta di legge, che sottoponiamo alla vostra approvazione, mira, come tante altre proposte, già approvate dal Parlamento, a sanare, laddove è possibile, le dannose conseguenze derivate a cittadini ed a funzionari pubblici, da determinati atti e leggi fasciste, che non avevano alcun fondamento di obbiettività e di interesse generale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Agli attuali direttori didattici, già dipendenti con la qualifica di direttori didattici comunali da comuni che avevano l'autonomia scolastica e a questa rinunciarono anteriormente all'esecuzione dell'articolo 331 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per essere cessata la loro condizione di capoluogo di provincia, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto-legge 1° luglio 1933, n. 786 modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352.

Per i direttori didattici di cui al precedente comma, si procederà alla ricostruzione della carriera ai soli effetti giuridici, secondo le disposizioni del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni; gli effetti economici decorreranno dalla data del decreto con cui si provvederà alla ricostruzione della carriera e sarà conferito il nuovo grado loro spettante.